

# **Il Tirocinio Formativo e di Orientamento e di Reinserimento/Inserimento al lavoro.**

(art. 18 L. n. 196/'97; D.M. n. 142/1998

D.L. n. 138 del 13/08/2011 , L. n. 148 del 14/09/2011, Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 24 del 12/09/2011)

## **Indirizzi per la promozione e l'attuazione di tirocini formativi e di orientamento e di reinserimento/inserimento al lavoro.**

La Provincia della La Spezia intende promuovere l'utilizzo dei tirocini quale strumento orientativo di politica attiva del lavoro fondamentale per:

- agevolare le scelte professionali della persona in cerca di occupazione, mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- creare le condizioni per la persona in cerca di occupazione al fine di sperimentare l'obiettivo professionale a seguito di un percorso orientativo;
- favorire l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro attraverso l'acquisizione di un'esperienza concreta e diretta;
- sperimentare congiuntamente, centro per l'impiego, persona e impresa percorsi mirati individuali di sostegno all'inserimento lavorativo con particolare riferimento alle fasce deboli;
- dare visibilità alle persone in cerca di occupazione promuovendole direttamente all'interno delle imprese e favorendo così l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
- offrire la possibilità da un lato, alle imprese di costruirsi direttamente, attraverso percorsi di formazione-lavoro, un bacino di professionalità, che diversamente non sarebbero reperibili nel mondo del lavoro; dall'altro, alle persone, di acquisire una nuova professionalità, spendibile nella ricerca di occupazione attraverso uno scambio di lavoro per formazione.

Lo strumento del tirocinio viene collocato nel quadro più generale degli interventi a favore dell'incontro tra domanda e offerta ed in una logica di collaborazione tra la struttura pubblica, le imprese e le parti sociali.

Nell'ambito delle attività promosse dai Servizi per l'Impiego, il tirocinio di orientamento risulta centrale nel percorso di orientamento quale occasione di attivazione della persona in cerca di occupazione nei confronti dell'impresa.

Con l'avvio dei Servizi per l'Impiego della Provincia della La Spezia, la sperimentazione dei tirocini si è diffusa gradualmente su tutto il territorio provinciale, producendo convincenti risultati sia sul piano dell'inserimento lavorativo, sia sul piano dell'acquisizione di esperienza professionale per le persone in cerca di occupazione.

La Provincia della La Spezia intende procedere alla promozione dei tirocini orientativi definendo linee guida generali rivolte agli operatori dei Servizi per il Lavoro della Provincia medesima e predisponendo ed adottando procedure riferite al sistema qualità al fine di ottenere una maggiore efficacia e diffusione dell'azione orientativa.

I riferimenti legislativi sono la legge del 24 giugno 97 n. 196, recante norme di promozione dell'occupazione e in particolare, l'art. 18 della predetta legge, contenente disposizioni in materia di tirocini formativi e di orientamento e il decreto del 25 marzo n. 142, emanato dal Ministero del

Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione e con il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, il D.L. n° 138 del 13/08/2011, convertito nella L. n° 148 del 14/09/2011 e la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n° 24 del 12/09/2011.

## Tipologie

Si individuano tre ipotesi di avvio di tirocinio:

### **1. Tirocinio su segnalazione dell'azienda.**

Nella prima tipologia si prende in considerazione il caso in cui un'azienda abbia individuato una persona e chiedi al CPI di avviare il tirocinio mediante convenzione.

L'azienda interessata si rivolge al Centro per l'impiego segnalando il tirocinante da loro scelto.

L'operatore del CPI verifica l'obiettivo professionale del tirocinio e il progetto formativo proposto.

Successivamente, verificato e approvato il progetto formativo, l'azienda presenta la convenzione debitamente compilata e firmata. La Provincia approva la convenzione con atto di determinazione dirigenziale.

### **2. Tirocinio su richiesta aziendale e individuazione Centro per l'Impiego.**

Nella seconda tipologia si prende in considerazione il caso in cui un'azienda abbia la possibilità o necessità di ospitare una persona in tirocinio e richiedi l'intervento del CPI nell'individuazione e preparazione della medesima al tirocinio attraverso convenzione.

L'azienda interessata si rivolge al Centro per l'impiego segnalando il proprio interesse ad ospitare un tirocinante.

L'azienda compila l'apposito modulo di richiesta.

L'operatore del CPI verifica l'obiettivo professionale del tirocinio e il progetto formativo proposto.

L'operatore del CPI concorda con l'azienda le modalità di reperimento dei candidati.

Il Centro per l'impiego invia una rosa di candidati interessati al tirocinio all'azienda.

L'azienda segnala il nominativo prescelto e stipula la convenzione con la Provincia.

La Provincia approva la convenzione con atto di determinazione dirigenziale.

### **3. Tirocinio proposto dal Centro per l'Impiego sulla base di Progetti di formazione e orientamento o di reinserimento- inserimento lavorativo.**

Nel terza tipologia si prende in considerazione il caso in cui il CPI richiedi ad un'azienda di ospitare in tirocinio persone coinvolte in azioni, percorsi di orientamento specialistici o in progetti particolari.

Il Centro per l'impiego predispone apposita banca dati di candidati interessati a svolgere tirocinio.

Il Centro per l'impiego segnala ad aziende, all'interno di percorsi di orientamento ed inserimento lavorativo, tirocinanti da inserire mediante stipula di convenzione.

L'operatore del CPI verifica insieme al referente aziendale l'obiettivo professionale del tirocinio e il progetto formativo proposto.

Il Centro per l'impiego invia una rosa di candidati interessati al tirocinio all'azienda.

L'azienda segnala il nominativo prescelto e stipula la convenzione con la Provincia.

La Provincia approva la convenzione con atto di determinazione dirigenziale.

## LINEE GUIDA GENERALI

### **Convenzione.**

Si sottolinea l'importanza della Convenzione di tirocinio, in quanto atto formale per le tre parti contraenti.

Sul piano orientativo la dimensione del patto è centrale per le tre parti contraenti in quanto:

- segna un momento fondamentale per l'avvio dell'esperienza
- favorisce l'incontro tra le parti coinvolte nel tirocinio
- sancisce formalmente diritti e doveri
- permette di acquisire maggior significato in particolar modo per il/la tirocinante.

In tal senso la Convenzione dovrà essere predisposta con cura ed attenzione, sia sul piano redazionale, che su quello organizzativo.

### **Programma formativo.**

Il programma formativo è fondamentale per lo svolgimento del tirocinio, in quanto personalizza l'iter formativo e definisce il contenuto reale dell'esperienza che si andrà a sviluppare. In questo modo si creeranno le condizioni per cui la convenzione non risulterà un mero atto amministrativo, ma bensì acquisirà significato centrandosi sulla persona.

Il/la tirocinante, inoltre, avrà la possibilità di poter comprendere sin dall'inizio il valore del tirocinio quale esperienza di scambio di lavoro per formazione e al tempo stesso di poter successivamente utilizzare la convenzione per avvalorare il proprio percorso professionale.

All'interno del programma formativo devono essere previste nozioni di sicurezza sul lavoro e di prevenzione degli infortuni.

Il programma formativo di tirocinio consente al Tutor dell'ente promotore e al tutor aziendale di monitorare il tirocinio medesimo.

Si rammenta che i soggetti autorizzati alla firma sono:

- Il/la tirocinante
- Il/la responsabile dell'azienda o chi in possesso di delega
- Il/la responsabile del CPI o il funzionario delegato.

### **Tutor ente promotore e al tutor aziendale.**

Le figure del Tutor sono indispensabili e fondamentali per la buona riuscita del tirocinio.

La preparazione e l'esperienza di entrambi sono centrali, per l'attività di tutoring. In tal senso, si prevede di individuare il Tutor tra i dipendenti della Provincia in carico presso il Servizio Lavoro o i CPI, dotati di esperienza e/o debitamente formati.

Sul piano organizzativo, come evidenziato all'interno delle mappe di riferimento, si raccomanda al/la Tutor del CPI di instaurare sin dall'inizio un flusso comunicativo con il Tutor aziendale. In tal senso il CPI attraverso il/la Tutor ricercherà e curerà la relazione sia con il/la Tutor aziendale che con il lavoratore in tirocinio.

### **Accordi quadro.**

Si prevede la possibilità di stipulare Convenzioni Quadro per l'attuazione di tirocini, tra la Provincia e le Associazioni datoriali.

Tali accordi, sulla base di reti di relazioni attive tra Provincia e Associazioni Datoriali e lo sforzo congiunto per la promozione dello "strumento" presso le aziende associate, favoriranno le relazioni tra CPI e imprese.

Gli accordi, inoltre, faciliteranno e semplificheranno la stipula di convenzioni di tirocinio permettendo all'Associazione datoriale di:

- rappresentare l'azienda e sostenerla nelle fasi iniziali
- supportarla nella definizione e stesura del programma formativo
- contribuire allo svolgimento del tirocinio nelle azioni di monitoraggio e valutazione.

### **Progetti specifici/mirati.**

Nei casi di progetti mirati o specifici - in particolare rivolti a persone svantaggiate, disoccupate di lunga durata, disabili - il tirocinio va organizzato e monitorato con particolare cura mirando a definire dei veri e propri progetti di inserimento lavorativo.

Il CPI deve presiedere con attenzione la relazione con la persona e con l'azienda verificando la corrispondenza delle attese e disponibilità delle parti coinvolte nell'esperienza.

A tale scopo si sottolinea l'importanza di adottare una logica promozionale e non impositiva.

### **Costi dell'azienda ospitante.**

Salvo progetti eccezionali e specifici, si prevede che i costi relativi all'Assicurazione Infortuni sul Lavoro ed alla Responsabilità Civile verso Terzi (per ogni tirocinante) siano a carico dell'azienda ospitante il tirocinio.

Le posizioni assicurative devono, inoltre, essere aperte anticipatamente all'avvio del tirocinio, e come previsto dalla normativa, comunicate al CPI proponente il tirocinio medesimo.

### **Facilitazioni previste per il tirocinante.**

Pur evidenziando la totale gratuità del tirocinio si invitano le aziende a considerare l'opportunità di contribuire alle spese sostenute dal tirocinante attraverso l'erogazione gratuita di servizi (es. mensa, trasporti) o atti di liberalità di natura economica (es. borsa di studio, rimborso spese).

### **Monitoraggio.**

Si raccomanda ai CPI di organizzare i tirocini senza dimenticare di progettare l'azione di monitoraggio in itinere che offre la possibilità di seguire sin dall'inizio l'intervento, di migliorarlo e di capitalizzare l'insieme delle esperienze in un comune "sapere di impresa".

La Provincia inoltre si fa carico di preparare i propri Tutor nell'azione di tutoring e di monitoraggio, nella certezza di formarli ad una competenza utile alle persone ed alle imprese.

### **Certificazione.**

Alla fine del tirocinio l'azienda ospitante rilascerà al tirocinante un atto certificativo che conterrà le attività formative svolte e le competenze acquisite.

### **Regolamentazione dell'istituto del "Tirocinio formativo e di orientamento".**

Finalità di questa tipologia di tirocinio è agevolare le scelte professionali e la occupabilità dei giovani nella delicata fase di transizione dalla scuola o dall'Università al lavoro.

### **Destinatari (Soggetto ospitante).**

- Azienda o studio associato la cui sede legale e/o operativa è sita in Provincia di La Spezia.

L'azienda non deve aver effettuato nei 12 mesi precedenti alla data di presentazione della domanda, licenziamenti, eccetto quelli effettuati per giusta causa, nè aver attivato procedure di cassa integrazione di dipendenti di professionalità identiche a quelle degli aspiranti tirocinanti.

In considerazione della richiesta pervenuta ai Centri per l'impiego, da parte di numerosi studi professionali, anche individuali, di stipulare convenzioni di tirocinio a titolo sperimentale viene concessa la possibilità ai titolari degli studi professionali di accedere allo strumento del tirocinio a condizione che il titolare dello studio svolga le funzioni di tutor.

Non è previsto alcun onere a carico della Provincia in termini di coperture INAIL assicurative e contributo allo studio.

Qualora lo studio non disponga di nominativi, può avvalersi del Servizio di incrocio domanda-offerta del Centro per l'Impiego.

La Provincia, nell'ambito dei propri progetti, può inserire tirocinanti presso gli studi professionali finanziando il percorso formativo del lavoratore.

La Provincia non autorizza tirocini presso studi professionali che si inseriscono nel periodo di praticantato obbligatorio alla abilitazione professionale.

### **Destinatari (Aspirante tirocinante).**

- Soggetti neo-diplomati (diploma di licenza media inferiore; diploma di scuola media superiore; diploma di qualifica professionale), entro 12 mesi dal conseguimento del proprio titolo di studio.

- Soggetti neo-laureati (laurea breve o laurea normale), entro 12 mesi dal conseguimento del proprio titolo di studio.

Per i soggetti minorenni, che abbiano assolto l'obbligo scolastico, occorre l'autorizzazione di un genitore.

### **Regolamentazione dell'istituto del "Tirocinio di reinserimento/inserimento al lavoro".**

Finalità di questa tipologia di tirocinio è la realizzazione di esperienze formative in azienda finalizzate all'inserimento o il reinserimento lavorativo. L'Azienda, a tal fine, si impegnerà al termine del percorso di tirocinio, a valutare concretamente l'esito dell'esperienza effettuata, al fine di un inserimento occupazionale del lavoratore ospitato coerentemente agli obiettivi professionali concordati.

### **Destinatari (Soggetto ospitante).**

- Azienda o studio associato la cui sede legale e/o operativa è sita in Provincia di La Spezia.

L'azienda non deve aver effettuato nei 12 mesi precedenti alla data di presentazione della domanda, licenziamenti, eccetto quelli effettuati per giusta causa, nè aver attivato procedure di cassa integrazione di dipendenti di professionalità identiche a quelle degli aspiranti tirocinanti.

In considerazione della richiesta pervenuta ai Centri per l'impiego, da parte di numerosi studi professionali, anche individuali, di stipulare convenzioni di tirocinio a titolo sperimentale viene concessa la possibilità ai titolari degli studi professionali di accedere allo strumento del tirocinio a condizione che il titolare dello studio svolga le funzioni di tutor.

Non è previsto alcun onere a carico della Provincia in termini di coperture INAIL assicurative e contributo allo studio.

Qualora lo studio non disponga di nominativi, può avvalersi del Servizio di incrocio domanda-offerta del Centro per l'Impiego.

La Provincia, nell'ambito dei propri progetti, può inserire tirocinanti presso gli studi professionali finanziando il percorso formativo del lavoratore.

La Provincia non autorizza tirocini presso studi professionali che si inseriscono nel periodo di praticantato obbligatorio alla abilitazione professionale.

### **Destinatari (Aspirante tirocinante).**

- Soggetti inoccupati o disoccupati iscritti al Centro per l'Impiego, ivi compresi quelli iscritti alle liste di mobilità.

- Soggetti parzialmente occupati in cerca di nuova occupazione e/o formazione.

Per i soggetti minorenni, che abbiano assolto l'obbligo scolastico, occorre l'autorizzazione di un genitore.

### **Norme attuative.**

Il numero dei tirocinanti ammessi per ogni azienda è stabilito ai sensi dell'art.1 comma 3 del Decreto ministeriale n.142/1998.

I datori di lavoro possono ospitare tirocinanti in relazione all'attività dell'azienda, nei limiti di seguito indicati:

- aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, un tirocinante;
- aziende con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove, non più di due tirocinanti contemporaneamente;
- aziende con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente.

Ai fini del computo dei dipendenti, come sopra specificato, vengono considerati anche gli apprendisti già presenti nell'organico aziendale, purchè abbiano superato la metà della durata del proprio contratto in essere, la cui durata è determinata dalle normative contrattuali e vigenti.

Possono essere operanti tirocini presso aziende senza dipendenti purché siano attive da meno di 12 mesi e a garanzia che il titolare dell'azienda svolga le funzioni di tutor.

Le aziende stagionali che operano nel settore turismo e che occupano lavoratori assunti a tempo determinato possono comunque usufruire dei tirocini medesimi a condizione che la durata del rapporto dei suddetti lavoratori sia superiore a quella dei tirocinanti e comunque tale da avere inizio prima dell'avvio dei tirocini e di concludersi successivamente alla conclusione dei medesimi.

Le medesime aziende stagionali non potranno stipulare convenzioni di tirocinio per 24 mesi dall'attivazione dell'ultimo tirocinio approvato.

Si invitano le aziende stagionali a considerare l'opportunità di contribuire alle spese sostenute dal tirocinante attraverso l'erogazione gratuita di servizi (es. mensa, trasporti) o atti di liberalità di natura economica (es. borsa di studio).

Le piccole imprese in cui siano occupati in via continuativa soci e/o collaboratori familiari possono avvalersi dei tirocini formativi e di orientamento a condizione che nella convenzione di tirocinio sia esplicitato, in una dichiarazione specifica prodotta dal datore di lavoro, che trattasi di impresa priva di lavoratori dipendenti, costituita con soci lavoratori e/o collaboratori familiari.

Le aziende, raggiunto il numero di tirocini ammissibili ai sensi dell'art.1,co 3 del Decreto 142/1998, non potranno richiederne altri se non sarà trascorso almeno un anno dal termine del primo tirocinio avviato, salvo casi eccezionali e motivati quali l'interruzione del percorso da parte del tirocinante nel periodo coincidente con la prima metà della sua durata o l'assunzione, anche a tirocinio ultimato, del tirocinante.

La durata massima del tirocinio non potrà essere superiore a:

- mese 1, per gli studenti frequentanti la scuola secondaria ;
- mesi 3, per i lavoratori inoccupati o disoccupati il cui progetto formativo è facilmente apprendibile;
- mesi 4, per i lavoratori inoccupati o disoccupati il cui progetto formativo è di livello medio;
- mesi 6, per i lavoratori inoccupati o disoccupati il cui progetto formativo è di livello alto.
- mesi 12 per soggetti svantaggiati (L.193 del 22/6/00 art.1 co 1 ,modifica della L.381/91 ,invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici ,i soggetti in trattamento psichiatrico,i tossicodipendenti,gl i alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare,i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione):
- mesi 24 per soggetti portatori di handicap (Legge 5 febbraio 1992, n. 104).

Le aziende non possono ospitare in tirocinio persone con le quali siano già intercorsi, a qualunque titolo, rapporti di lavoro per qualifiche già ricoperte. E' possibile attivare presso la stessa azienda per la stessa persona un massimo di 2 tirocini a condizione che l'oggetto dei progetti formativi sia diversificato.

## **TIROCINIO PRESSO ENTI PUBBLICI**

Nell'ipotesi in cui sia l'ente a richiedere l'attivazione del tirocinio, segnalando contestualmente il nominativo della persona da inserire, la concessione, previa verifica dei requisiti di legge, avviene sempre senza che sia previsto alcun onere a carico della Provincia in termini di coperture INAIL, assicurative e compensi al tirocinante.

Qualora l'ente non disponga di nominativi, può avvalersi del Servizio di incrocio domanda-offerta del Centro per l'Impiego.

La Provincia, nell'ambito dei propri progetti, può inserire tirocinanti presso enti finanziando il percorso formativo del lavoratore.

In ogni caso il tirocinante deve essere informato dall'ente sulle possibilità o meno di una successiva assunzione. Qualora non vi siano possibilità di inserimento lavorativo, si potrà stipulare unicamente una convenzione di "Tirocinio formativo e di orientamento" con neo-diplomati o neo-laureati entro 12 mesi dal conseguimento del titolo.

La durata massima del tirocinio deve essere di 3 mesi non rinnovabili ed il numero dei tirocinanti non deve superare i limiti previsti dalla L. 196/97 e dal D.M. 142/98. Raggiunto il numero massimo di tirocini ammissibili per legge, senza che ad alcuno di questi sia seguita assunzione, l'ente deve attendere 12 mesi dalla conclusione del primo tirocinio attivato, prima di poterne attivare un altro.

Si precisa inoltre che la stessa persona può partecipare ad un solo tirocinio presso il medesimo ente.

## **TIROCINIO PRESSO PARENTI**

Non è previsto alcun onere a carico della Provincia in termini di coperture I.N.A.I.L assicurative e compenso al tirocinante per i tirocini ove il titolare dell'azienda ospitante abbia un grado di parentela di primo e secondo grado col tirocinante.

Il Codice civile (articoli 74, 75 e seguenti) definisce parenti di primo grado:

- figli e genitori tra loro;

definisce parenti di secondo grado:

- fratelli e sorelle tra loro;
- nipoti e nonni tra loro.